

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 5226/3710 DI REPERTORIO E RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA'

"SLOU SOCIETA' COOPERATIVA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituita con sede nel Comune di Muzzana del Turgnano (UD)

la società cooperativa denominata **"SLOU SOCIETA' COOPERATIVA"**.

Le operazioni di trasferimento della sede legale in un Comune diverso sono di competenza dei soci e comportano modifica dello statuto.

È attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e di istituire, trasferire o sopprimere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, filiali, succursali, depositi ed unità locali comunque denominate, anche presso terzi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050

(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 Scopi mutualistici e adesioni

La Cooperativa, è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512-2514 del codice civile.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività professionale e lavorativa, continuità d'impegno e di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali e più precisamente:

a) creare nuove opportunità di lavoro per i propri soci cooperatori;

b) assicurare ai propri soci cooperatori continuità di lavoro, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno;

c) conseguire per i propri soci cooperatori più favorevoli condizioni normative ed economiche inerenti alla prestazione di lavoro;

d) accrescere la capacità imprenditoriale, lavorativa e la qualificazione dei propri soci cooperatori, anche attraverso la cura della formazione e dell'aggiornamento professionale;

e) sviluppare nei propri soci cooperatori, anche attraverso la

prestazione di lavoro, il senso di partecipazione all'attività dell'impresa collettiva;

f) promuovere, nel contesto della prestazione di lavoro e della vita societaria, i valori costituzionali del lavoro, della solidarietà, della dignità, dell'uguaglianza, della libertà, della sicurezza e della salute.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o nelle diverse tipologie previste dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione del rapporto mutualistico, gli Amministratori devono rispettare il principio di equità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, l'equità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa si propone infine di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo unitario italiano.

Perciò stesso aderisce - anche ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - previa

delibera del Consiglio di Amministrazione, ad una o più Organizzazioni del Mondo Cooperativo riconosciute, ed alle sue articolazioni periferiche territorialmente competenti.

Per questo scopo mutualistico, attraverso il lavoro dei propri soci, la cooperativa si propone di:

a) sostenere la cooperazione, le aziende aderenti, favorire lo sviluppo di startup in ambito cooperativo e dell'innovazione in Europa nei processi di miglioramento continuo, mettendo a disposizione i migliori metodi e strumenti, con il coinvolgimento di tutte le risorse umane;

b) ricercare, selezionare e formare risorse umane con vocazione cooperativa con particolare attenzione alle giovani generazioni;

c) contribuire allo sviluppo delle cooperative attraverso processi formativi ed educativi di visioni d'impresa socialmente responsabili, ecocompatibili e tecnologicamente innovativi;

d) diffondere la cultura e l'immagine cooperativa attraverso progetti e iniziative di cooperazione nazionale e internazionale. La Cooperativa può aderire ad altri organismi economici, sociali, ambientali e sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.

Art. 4 Oggetto sociale

Al fine di poter raggiungere lo scopo sociale la cooperativa

si propone di offrire servizi innovativi integrati nel campo del turismo, della cultura, della produzione artistica, dell'intrattenimento, della comunicazione, della formazione e marketing attraverso attività di consulenza aziendale ed imprenditoriale, organizzazione, gestione in ambito aziendale, cooperativo, associativo, delle professioni sia nel settore pubblico che privato.

La cooperativa pertanto ha per oggetto:

Consulenza organizzativa manageriale e di comunicazione strategica

1. Consulenza nelle fasi di progettazione e pianificazione organizzativa in ambito culturale, artistico, entertainment, turistico e del mondo HoReCa, GDO con particolare riguardo al settore della comunicazione, del marketing e della produzione creativa, nonché ideazione, sviluppo, creazione contenuti editoriali, consulenza e prestazione di servizi di scrittura e assistenza a bandi e progetti di natura integrata in generale per cooperative, associazioni, aziende, reti d'impresa e clienti.

2. Consulenza e gestione diretta e conto terzi di ufficio marketing, ufficio stampa, comunicazione e relazioni esterne, marketing territoriale attraverso social e nuove tecnologie, digitalizzazione, campagne promozionali e social media marketing ecc..

3. Attività di assistenza organizzativa e manageriale,

fornitura e noleggio di servizi accessori e attrezzature, realizzazione di eventi speciali, tournée artistiche, circuitazioni e rassegne a favore di enti, cooperative, reti d'impresa, operatori in ambito culturale, artistico, dell'opera d'autore e dello spettacolo nel percorso di crescita e sviluppo artistico - economico.

4. Consulenza generica e gestione in conto terzi in campo economico - finanziario con particolare attenzione al controllo di gestione dei budget, gestione investimenti per la realizzazione di produzioni artistiche e culturali da circuitare e distribuire nell'ambito degli eventi, dell'arte e della cultura e del turismo (con esclusione delle attività riservate ad iscritti in appositi albi o elenchi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza in materia di investimenti o materiale detenzione di diritti su somme di denaro o su strumenti finanziari di pertinenza della clientela e con esclusione di qualsiasi attività di intermediazione finanziaria).

5. Consulenza di direzione aziendale, coaching, tutoraggio, scouting e formazione nel campo artistico culturale e turistico in forma integrata.

Produzione e gestione

6. Produzione grafica e design con particolare attenzione alle connessioni artistiche contemporanee, l'internazionalizzazione, le nuove generazioni e le forme di

comunicazione visiva online e offline, inclusa la stampa, la realizzazione e distribuzione del prodotto finale "chiavi in mano".

7. Produzione audiovisiva e multimediale, fotografica, musicale, editoriale, discografica, cinematografica, realizzazione contenuti fotografici, informativi e artistici e loro integrazione a progetti articolati e circuitazione commerciale in festival, esposizioni e mostre. Allestimenti scenografici con la fornitura audio e video, service per eventi, convention, manifestazioni in genere comprensivo di assistenza con personale addetto.

8. Produzione, organizzazione, gestione e fornitura assistenza tecnica e artistica nell'ambito culturale e dello spettacolo, arti figurative e attività entertainment anche conto terzi pubblici e privati, con particolare attenzione ai festival, all'animazione turistica e agli eventi a "basso impatto", comprendenti la valorizzazione e salvaguardia ambientale e territoriale volta alla crescita sostenibile, la rivitalizzazione dei centri storici e di siti di interesse storico - culturale - ambientale - museale - industriale.

Direzioni artistiche e direzioni di produzione in eventi.

9. Sviluppo e gestione di progetti di divulgazione degli artisti jazz e world music, performance di arte contemporanea e classica, interazione con la cultura della musica digitale ed elettronica e sviluppo di nuovi strumenti musicali e

software.

10. Gestione, organizzazione e assistenza nell'ambito turistico quali: attività di catering, somministrazione, ristorazione, attività ricettive e di ospitalità, temporary shop in tutte le forme, street food e itinerante con particolare attenzione allo sviluppo di una cultura enogastronomica legata ai territori, al turismo tradizionale, slow, esperienziale e di nicchia, ai prodotti di qualità e sviluppo sostenibile, equo e solidali e biologici, ai prodotti artigianali, creativi d'ingegno e avanguardia, al sostegno delle attività commerciali di prossimità.

Formazione professionale

11. Consulenza, formazione e gestione organizzativa nei settori del marketing territoriale e culturale, della comunicazione, dello studio e dello sviluppo di progetti d'immagine, di personal branding e di posizionamento sul mercato.

12. Organizzazione e gestione di corsi di formazione con progettazione e realizzazione di prodotti multimediali per la formazione aziendale nonché attività di ricerca di nuove tecnologie formative e di studi sulla qualità della formazione professionale. Sviluppo di forme di collaborazione formativa aziendale in collaborazione con enti, onlus, università e scuole.

Comunicazione, divulgazione tecnologica e digitale

13. Assistenza, addestramento e formazione sull'utilizzo di strumenti e programmi informatici anche in ambito musicale, multimediale, editoriale, convegnistico e museale.

14. Studio, progettazione e fornitura di servizi in genere, quali consulenza, marketing, informazione, ricerche di mercato, elaborazione dati e tecnologia, anche informatica, con riferimento in particolare alla progettazione, realizzazione e gestione di comunicazione informatica e media, siti web, webradio, webtv, applicativi, programmi informatici, realtà aumentata, virtuale e 3d.

15. Produzione e gestione di software e programmazione, elaborazione dati, prodotti editoriali, edizioni musicali. Produzione e gestione dei contenuti per pubblicazione opuscoli, libri, stampa di prodotti commerciali e loro distribuzione, comprensivo di aggiornamenti tecnici periodici, riunioni e workshop per la formazione di corsi di aggiornamento tecnologico professionale e legislativo in ambito culturale e turistico commerciale, realizzazione di conferenze e manifestazioni a carattere culturale professionale e tecnico scientifico (il tutto con esclusione delle attività riservate ad iscritti in appositi albi o elenchi).

Sviluppo imprenditoriale e innovazione

16. Attività di ricerca, studio, brevetti e proprietà ed assistenza allo sviluppo e commercializzazione per opere

artistiche, testimonial musicali teatrali e televisivi, marchi, turismo sostenibile, enogastronomico ed esperienziale, format di integrazione artistica - commerciale.

17. Ricerca di sponsorizzazioni, gestione di rappresentanze commerciali (con esclusione di attività di mediazione), concessionario pubblicitario per realizzazioni editoriali e web anche con l'ideazione ed ingegnerizzazione di nuovi format commerciali.

18. Progettazione internazionale ed europea ed esecuzione, anche in collaborazione ed in cooperazione con altri soggetti, pubblici e privati, studi, ricerche, attività di innovazione tecnologica, e altri programmi e interventi vari, assumendone anche la relativa gestione, volti a far conoscere, valorizzare e correttamente utilizzare le tecniche e tecnologie nei settori produttivi interessati. Il tutto con esclusione delle attività riservate ad iscritti in appositi albi o elenchi.

19. Divulgazione conoscenze informatiche, tecnologiche e linguistiche (anche lingue minoritarie) e traduzioni.

20. Sviluppo e assistenza all'imprenditorialità giovanile nell'ambito creativo, innovativo, turistico, culturale con sostegno ad iniziative orientate alla parità di genere (gender balance), allo sviluppo sostenibile, alla valorizzazione di buone pratiche, all'accessibilità e inclusione;

il tutto per l'attività editoriale, nei limiti previsti dalla legge e con esclusione della stampa quotidiana.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate nonché partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti, reti di impresa, ed assumere le agenzie e le rappresentanze (esclusa attività di mediazione) ritenute necessarie e/o utili al miglior raggiungimento del proprio oggetto sociale.

La cooperativa potrà inoltre compiere, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate, nell'osservanza delle leggi in materia, tutti gli atti ed ogni altra operazione commerciale (anche di import-export), industriale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta dal Consiglio di Amministrazione strumentale od utile al perseguimento dello scopo sociale, purché compatibile con i principi e i requisiti della mutualità prevalente, nonché fra l'altro, con indicazione esemplificativa e non limitativa:

a) acquistare o prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, fabbricati, immobili, impianti, macchinari, automezzi, attrezzature e beni mobili di ogni specie, aziende e rami di azienda;

b) alienare o concedere a noleggio, in locazione, in affitto, in comodato immobili, impianti, macchinari, automezzi, attrezzature e beni mobili di ogni specie, aziende e rami di azienda;

c) costruire, ricostruire, mantenere, ristrutturare e acquistare magazzini, immobili, impianti, macchinari,

automezzi, attrezzature e beni mobili di ogni specie;

d) cedere a chiunque, anche a riscatto, qualsiasi bene mobile ed immobile di proprietà della Cooperativa, ivi comprese aziende e rami di azienda;

e) chiedere in concessione - e successivamente a tale titolo condurre - terreni, piazzali, rami ferroviari, banchine, moli ed altri beni immobili appartenenti ad Enti pubblici;

f) assumere interessenze, quote e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e società che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

g) coordinare dal punto di vista tecnico, amministrativo, commerciale e finanziario le società partecipate, collegate o controllate, fornendo loro relativa assistenza, anche in termini di elaborazione e gestione dei dati contabili ed aziendali, fatte salve le attività che le vigenti leggi riservano a soggetti iscritti in particolari albi o elenchi;

h) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie o atti di destinazione sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale, tipica o atipica, per debiti e obbligazioni proprie o dei soci o per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative o di società partecipate;

i) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici e consortili allo scopo di consolidare e sviluppare

il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, nonché aderire a un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies Codice Civile;

j) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di Garanzia Fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie.

Per le finalità di cui all'oggetto la società cooperativa potrà inoltre avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

È vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà, infine, emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto.

TITOLO III SOCI

Art. 5 Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali e di presenza sul mercato di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto

con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 6 Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto

mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà

contenere:

a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore ad una quota del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 34 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di

conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota di partecipazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la

relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal Consiglio di Amministrazione;

- della tassa di ammissione, eventualmente determinata dall'assemblea;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e

il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 10 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34 e può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 Esclusione

L'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;

b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività

lavorativa dedotta nel contratto sociale;

c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

f) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

i) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

j) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla

cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

k) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34 e può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 22 e 25, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni

dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 22, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società, ai sensi dell'art. 2468 ultimo comma c.c., entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,

responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione del codice civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di

quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 17 Soci sovventori

Possono essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, ed in particolare dall'articolo 2526 c.c., così come interpretato dall'art. 11 comma 3 bis del D.L. 145/2013 convertito in Legge 9/2014.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di

incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 18 Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro verranno effettuati nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c.

Art. 20 Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ., ed in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione, potranno altresì essere stabiliti gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti come da apposito regolamento, proporzionale al numero delle azioni sottoscritte ma tuttavia non superiore a 5 (cinque).

Ai soci ordinari possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 21 Diritti patrimoniali e recesso dei soci sovventori

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea di cui al precedente articolo 20.

A favore dei soci sovventori, il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il

valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a alle quote dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci sovventori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale.

TITOLO V RISTORNI

Articolo 22 Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori

proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- le ore lavorate;
- la qualifica rivestita;
- la presenza effettiva sul luogo di lavoro;
- il ruolo e le responsabilità assunte all'interno della cooperativa;
- il compenso economico percepito in relazione alla prestazione professionale ovvero la retribuzione corrisposta.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a Euro 100,00 (cento virgola zero zero) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci speciali, rappresentati da quote ciascuna del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero)

- c) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), di cui all'articolo 18 del presente Statuto, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale,;
- d) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- e) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- f) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- g) dalla riserva straordinaria;
- h) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del

Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34.

Art. 25 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 22 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);

c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16 e delle azioni dei soci sovventori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente Statuto in misura non superiore al

limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui all'art. 23.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 22, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed e).

TITOLO VII RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio consuntivo con la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, ove richiesto, e, se dovesse ritenerlo utile, l'approvazione anche

del bilancio preventivo;

2. la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e le relative nomine e revoche;

3. la determinazione della misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;

4. la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti dell'organo di controllo, l'elezione tra questi, ove non sia eletto il Sindaco Unico, del Presidente, la fissazione dei compensi e, ricorrendone i presupposti, la deliberazione dell'eventuale revoca;

5. le decisioni sulla responsabilità degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo e del soggetto incaricato alla revisione legali dei conti;

6. il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti ex art. 2409 bis del cod. civ. e la determinazione del compenso relativo all'intera durata dell'incarico;

7. l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze indicate per le modifiche statutarie;

8. le decisioni sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

9. la decisione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

10. la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 22;

11. le decisioni sull'adesione a un gruppo cooperativo paritetico;

12. le modificazioni dell'atto costitutivo;

13. la decisione di compiere operazioni di fusione, scissione o trasformazione, nonché le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

14. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

15. le decisioni su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla loro competenza dal presente statuto o sottoposti al loro esame dagli amministratori.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

Art. 27 Assemblee

La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata, mediante lettera raccomandata A.R. anche a mano, ovvero via e-mail

mediante strumenti informatici (posta elettronica, posta elettronica certificata e simili) idonei a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e da parte dei componenti l'organo di controllo, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, anche distanti, collegati audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante, che deve essere presente nello stesso luogo del presidente, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 28 Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 5, 7, 12, 13 e 14 del precedente articolo 26, per i quali è necessario il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto (capitale sociale). Sono fatte salve le maggioranze più elevate richieste dalla legge o dal presente statuto.

Art. 29 **Votazioni**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 30 **Voto**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali e i soci sovventori si applicano rispettivamente l'articolo 6 e l'articolo 20 del presente Statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio della stessa categoria, che non rivesta una delle qualifiche indicate nell'art. 2372, comma cinque, del codice civile, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta con validità per la singola assemblea. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un altro socio.

Art. 31 **Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della

nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è fatta a mezzo lettera, anche a mano, ovvero mediante strumenti informatici (posta elettronica, posta elettronica certificata e simili) e deve essere effettuata almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) salvo che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica, le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono

tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della

prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega ricevuta.

I soggetti sopra indicati possono anche delegare l'uso della firma e la rappresentanza, purché per atti specifici e nelle forme di legge, ad uno o più procuratori speciali congiuntamente o disgiuntamente.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli amministratori sono

tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 33 Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo, Collegio Sindacale o Sindaco Unico, in quanto consentito dalle vigenti disposizioni normative.

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da un Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Supplenti.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti l'organo di controllo sono sempre rieleggibili.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 34 Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro

nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Pordenone - Udine, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti l'organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate dai soci con la maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 Scioglimento anticipato

L'assemblea che delibera lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 36 Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 38 Requisiti mutualistici

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione. Le clausole mutualistiche, espresse dall'art. 2514 C.C. e di cui agli artt. 23, 25 e 36 dello Statuto, ovvero:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

sono inderogabili e devono essere in fatto sempre osservate.

F.to Stefano Buian - Luca Alfonso D'Agostino - Govind Singh Khurana - Fabiana Vinale Notaio (sigillo).